

Responsabilità nella S.p.a.
(art. 2325)

Nella S.p.a. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio


In caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2342, 3° c. (versamenti ancora dovuti sui conferimenti da effettuare entro 90 giorni), o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362


**Condizioni per la costituzione
(S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.)**
(artt. 2327, 2329, 2463, 2° c., n. 4)


→ Sottoscrizione per intero del capitale sociale (centoventimila euro per la S.p.a. e la S.a.p.a. e diecimila euro per la S.r.l.)

→ Rispetto della disciplina dei conferimenti di cui agli artt. 2342 e 2343

→ Sussistenza delle autorizzazioni governative delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto







Conferimenti (S.p.a., S.a.p.a.)
(*artt. 2342*)


Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o il loro intero ammontare se si tratta di società unipersonale

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro


Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni sulle società di persone (*artt. 2254 e 2255*). Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione


Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni

Non possono essere conferite le prestazioni di opera o di servizi che possono formare oggetto solo di prestazioni accessorie
(*art. 2345*)



SCHEMI





SCHEMI

Azioni a favore dei dipendenti e azioni correlate (artt. 2349, 1° c., 2350, 2° e 3° c.)

Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente

Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può assegnare utili ai dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, proporzionata agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare ai prestatori di lavori, prevedendone la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti agli azionisti

Fuori dai casi di cui all'art. 2447-bis (patrimoni destinati), la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. In tal caso lo statuto stabilisce

I criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore

Le modalità di rendicontazione

I diritti attribuiti a tali azioni

Ai possessori di azioni correlate non possono essere corrisposti dividendi in misura superiore agli...

Le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria

Azioni di godimento, azioni a voto limitato; azioni di risparmio (artt. 2351, 2° e 3° c.; 2353; art. 145, 1° e 2° c. Tuf)

Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento, attribuite ai possessori delle azioni rimborsate nella riduzione reale del capitale (art. 2445), non danno diritto di voto in assemblea, ma concorrono:

Nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale

In caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale

Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale

Azioni con diverse modalità di esercizio del diritto di voto:

- Azioni senza diritto di voto
- Azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti
- Azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative

Le società non quotate e che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possono prevedere che, in relazione alle azioni possedute da uno stesso soggetto:

- Il diritto di voto sia limitato ad una misura massima
- Sia introdotto il c.d. voto scalare

SCHEMI

Azioni riservate alle società quotate
(art. 145, 1° e 2° c. Tuf)

Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea possono emettere azioni prive del diritto di voto (azioni di risparmio), dotate di privilegi di natura patrimoniale

L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità di esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio


Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni
(art. 2352, art. 3, c. 1° e 2°, r.d. 239/1942)

La costituzione in usufrutto o in pegno delle azioni nominative avviene, a cura della società emittente, mediante annotazione del vincolo sul titolo e nel libro soci

I pignoramenti, i sequestri e le altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo

La costituzione in pegno può avvenire anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola in garanzia o altra equivalente

I diritti sociali e gli altri diritti amministrativi relativi ad azioni gravate da pegno, usufrutto e sequestro (art. 2352)



I diritti sociali e gli altri diritti amministrativi relativi ad azioni gravate da pegno, usufrutto e sequestro
(art. 2352) → segue

Se sono richiesti versamenti sulle azioni non liberate

Nel caso di pegno

Il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni a mezzo banca o intermediario autorizzato

Nel caso di usufrutto

L'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto


I diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo, salvo che dal titolo o dal provvedimento risulti diversamente, spettano


Nel caso di pegno o usufrutto


Sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario

Nel caso di sequestro

Sono esercitati dal custode








SCHEMI


**Competenze dell'assemblea ordinaria
(nelle società prive del consiglio di sorveglianza)**
(art. 2364, 1^o c.)

- Approva il bilancio
- Nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile
- Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto
- Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

**Competenze dell'assemblea ordinaria nelle
società ove è previsto il consiglio di sorveglianza**
(art. 2364-bis)

- Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza e ne determina il compenso, se non è stabilito nello statuto
- Delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
- Delibera sulla distribuzione degli utili
- Nomina il revisore





Costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e validità delle deliberazioni (art. 2368, 1° e 2° c.)

L'assemblea ordinaria

È regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto

Delibera a maggioranza assoluta delle azioni che hanno votato, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina delle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari

L'assemblea straordinaria

Il *quorum* costitutivo non sussiste ma si desume dalla circostanza che il *quorum* deliberativo è costituito da percentuali dell'intero capitale

Delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata


Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

È regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto

Delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea

Seconda convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria
(art. 2369)

Se i soci non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'art. 2368 per la prima convocazione l'assemblea deve essere nuovamente convocata. In seconda convocazione:



Annullabilità delle deliberazioni assembleari
(art. 2377)

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto


Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita

La deliberazione non può essere annullata


Per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea


Per l'invalidità dei singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che questi ultimi siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza

Per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che queste ultime abbiano impedito l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione




Procedimento d'impugnazione delle delibere assembleari
(art. 2378)






(segue)



SCHEMI




Amministrazione delegata
(art. 2381, 2°, 3°, 4°, 5° c.)

Il consiglio di amministrazione

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad un amministratore delegato (art. 2381, 2° c.). In tal caso: 1) determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; 2) stabilisce, sentito il parere del collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto; 3) può sempre impartire direttive agli organi delegati; 4) può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega; 5) valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; 6) esamina, quando elaborati, i piani strategici, industriali e finanziari della società; 7) valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione

Non può delegare: 1) le facoltà di emettere obbligazioni convertibili e di aumentare il capitale sociale su delega assembleare (artt. 2420-ter e 2443); 2) la redazione del progetto di bilancio di esercizio (art. 2423); 3) la riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2446 e 2447); 4) la redazione dei progetti di fusione e scissione (artt. 2501-ter e 2506-bis)



Nomina degli amministratori
(art. 2383)

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli artt. 2351, 2449 e 2450. Lo statuto può riservare ai possessori di strumenti finanziari partecipativi la nomina di un componente indipendente del Cda (art. 2351, 5° c.)


Gli amministratori:

- non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi;
- scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi:

- il cognome ed il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- il domicilio e la cittadinanza;
- a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente

Dopo tale adempimento le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza



Sostituzione degli amministratori
(art. 2386)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori

Gli altri li sostituiscono con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea

Gli amministratori così nominati, salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea

Gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, il collegio sindacale – che può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione – deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione

Se lo statuto prevede che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio (*simul stabunt simul cadent*) gli amministratori rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio

Interessi degli amministratori (art. 2391)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone:

- la natura;
- i termini;
- l'origine;
- la portata

- Se si tratta di amministratore delegato, deve altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale;
- se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile

La deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione ed è impugnabile, entro novanta giorni dalla sua adozione, qualora possa arrecare danno alla società, se:

L'amministratore risponde:

- dei danni derivanti alla società dalla sua azione od omissione;
- dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari intrapresi nell'esercizio del suo incarico

L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione

- l'amministratore non ha adempiuto all'obbligo di rivelazione dell'interesse nell'operazione;
- il Cda o il comitato esecutivo non ha adeguatamente motivato la deliberazione;
- l'amministratore interessato ha votato ed il suo voto sia stato determinante

Sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione

La responsabilità degli amministratori
(*artt. 2381, 6° c., 2392, 2396*)

Gli amministratori devono agire in modo informato (*art. 2381, 6° c.*) e devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze

Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori

La disciplina della responsabilità degli amministratori si applica anche ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a colui che, immune da colpa:

- abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Cda;
- del suo dissenso abbia dato immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale

La mancata partecipazione al fatto commissivo od omissivo pregiudizievole non esclude la responsabilità solidale degli amministratori consapevoli che non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose

L'azione sociale di responsabilità e l'azione esercitata dai soci
(artt. 2393, 2393-bis, 2394-bis)

Ha per oggetto l'accertamento della violazione degli obblighi di legge o dell'atto costitutivo e la reintegrazione del danno. Può essere promossa:

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica

A seguito di deliberazione assembleare, a mezzo del rappresentante legale o di altro rappresentante processuale


A seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti

Dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo (un quarantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio)

Dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario nelle rispettive procedure concorsuali

Dall'amministratore giudiziario nel procedimento ex art. 2409 c.c.

(segue)



L'azione dei creditori sociali e l'azione individuale del socio e del terzo (artt. 2394, 2395)

Può essere esercitata entro cinque anni da quando i creditori hanno conoscenza dell'insufficienza del patrimonio

L'azione dei creditori sociali ha per oggetto l'accertamento della violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e la reintegrazione del danno. Per il suo esercizio occorre:

Che il patrimonio sociale risulti insufficiente a soddisfare i loro crediti

- La rinuncia dell'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali
- La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrano gli estremi

L'azione individuale di responsabilità ha per oggetto l'accertamento della violazione del dovere generale di *neminem laedere* e la reintegrazione del danno. Per il suo esercizio occorre:

Il compimento da parte degli amministratori di un atto illecito nell'esercizio o in occasione del loro ufficio

La causazione di un danno direttamente al patrimonio del singolo socio o del terzo che non sia la conseguenza del danno eventualmente arrecato al patrimonio sociale

Può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo

Collegio sindacale: nomina, composizione, ineleggibilità e retribuzione
(artt. 2397, 2399, 2400, 2402, 2409-bis, 3° c.)


Il collegio sindacale si compone di:
– tre o cinque membri effettivi, soci o non soci
– due sindaci supplenti


Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni dell'art. 2382;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza


Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo di incarichi

(segue)





(segue)



Doveri e poteri del collegio sindacale

(artt. 2377, 2° c., 2386, 5° c., 2388, 4° c., 2389, 3° c., 2393, 3° c. 2403, 2403-bis, 2405, 1° c., 2406, 2408, 2409, 7° c., 2426, n. 5 e 6, 2429, 2° c.)

I sindaci possono anche individualmente ed in qualsiasi momento procedere, ad ispezioni e controlli

Possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, ma l'organo amministrativo può rifiutare loro l'accesso ad informazioni riservate

Il collegio sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

Può esercitare il controllo contabile nelle società che:

- non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;
- che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato

In tal caso tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili

(segue)

Doveri del collegio sindacale

- Deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo (*art. 2405, 1° c.*);
- deve riferire all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione (*art. 2429, 2° c.*);
- deve convocare l'assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo degli amministratori (*art. 2406, 1° c.*);
- deve eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge (*art. 2406, 1° c.*);
- deve indagare senza ritardo sui fatti censurabili denunciati dai soci e presentare conclusioni e proposte all'assemblea (*art. 2408*);
- deve convocare con urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori quando viene meno l'organo amministrativo e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione (*art. 2386, 5° c.*)

Poteri del collegio sindacale

- Può chiedere agli amministratori notizie anche con riferimento alle società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale;
- può convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del Cda, qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
- può promuovere l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori (*2393, 3° c.*);
- può promuovere il controllo giudiziario sulla gestione (*2409, 7° c.*);
- può impugnare le deliberazioni assembleari invalide (*art. 2377, 2° c.*);
- può impugnare le deliberazioni del Cda invalide

(segue)

Altre funzioni del collegio sindacale

Il consenso del collegio sindacale è necessario per l'iscrizione all'attivo di bilancio:

- dei costi di impianto, di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale;
- dell'avviamento (*art. 2426, n. 5 e 6*)

Dà parere:

- sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (*art. 2389, 3° c.*);
- sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o limitazione del diritto d'opzione (*2441, 6° c.*)

**Funzionamento del collegio sindacale
e responsabilità dei sindaci**
(*artt. 2404, 2407*)

- Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni;
- se lo statuto lo consente la riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione;
- il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
- delle riunioni del collegio deve redigersi verbale;
- il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso

I sindaci:

- devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico;
- sono responsabili, anche penalmente, della verità delle loro attestazioni;
- devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
- sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica

L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata come quella prevista per gli amministratori (*artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395*)

Denuncia al tribunale di gravi irregolarità
(art. 2409)


Se vi è fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentino il decimo del capitale sociale, o il ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società

Lo statuto può prevedere percentuali minori di legittimazione


Sono altresì legittimati ad agire il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci può ordinare l'ispezione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione: il provvedimento è reclamabile

(segue)



Controllo contabile, conferimento e revoca dell'incarico
(art. 2409-bis; 2409-ter; 2409-quater; 2409-quinquies)



(segue)

SCHEMI

I primi soggetti ai quali è demandato il controllo contabile sono nominati nell'atto costitutivo (*art. 2328, 2° c., n. 11*) e, successivamente, dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico;

- l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;
- l'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale ed approvata, con decreto del tribunale, la deliberazione di revoca, sentito l'interessato

Salvo che nell'ipotesi in cui il controllo contabile sia demandato al collegio sindacale, (*art. 2409-bis, 3° c.*), non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio:

- i sindaci della società o delle società da questa controllate;
- i sindaci delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità previste per i sindaci dall'art. 2399, 1° comma

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può prevedere ulteriori requisiti di specifica qualificazione professionale

Nel caso di società di revisione le cause di ineleggibilità e decadenza si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione

Funzioni, poteri e responsabilità del revisore
(*artt. 2409-ter, 2409-sexies, 2409-septies*)

Il soggetto incaricato della revisione

- Verifica, nel corso dell'esercizio, e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- deposita presso la sede della società la relazione sul bilancio (*art. 2429, 2° c.*)

- Può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
- documenta l'attività svolta in un apposito libro, tenuto presso la società, secondo le disposizioni dell'art. 2421, 3° comma;
 - si scambia tempestivamente le informazioni rilevanti con il collegio sindacale per l'espletamento dei rispettivi compiti

È sottoposto alle stesse disposizioni che regolano la responsabilità dei sindaci (*art. 2407*) ed è responsabile nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei suoi doveri

Se incaricata è la società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile rispondono in solido con la società

L'azione di danni si prescrive in cinque anni dalla cessazione dell'incarico

Sistema dualistico: consiglio di gestione

(artt. 2409-novies, 2409-decies, 2409-undecies)

È composto da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due, nominati, i primi, nell'atto costitutivo e, successivamente, dal consiglio di sorveglianza che ne determina il compenso ed il numero nei limiti statutari, salvo quanto disposto dagli artt. 2351, 2449 e 2450. I consiglieri di gestione:

Non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza

Non possono restare in carica per più di tre esercizi e scadono alla riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica

Sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca è senza giusta causa

Se vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più componenti, non c'è cooptazione ed il consiglio di sorveglianza procede alla loro sostituzione

Ai consiglieri di gestione si applicano molte delle disposizioni dettate per gli amministratori nel modello tradizionale ed in particolare:

- le cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2382);
- le regole in tema di pubblicità e di opponibilità dell'invalidità della nomina (art. 2383, 4° e 5° c.);
- i poteri di rappresentanza (art. 2384);
- la cessazione dell'incarico (art. 2385);
- gli eventuali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (art. 2387);
- il divieto di concorrenza (art. 2390)


(segue)

- La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- alle delibere del consiglio di gestione, impugnabili anche da parte del consiglio di sorveglianza, si applica la disciplina della validità delle delibere del Cda (*art. 2388*) e del conflitto d'interessi (*art. 2391*)

Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, il quarto e quinto comma dell'art. 2381

- L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione:
- è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis;
 - può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza, a maggioranza dei componenti, entro cinque anni dalla cessazione dalla carica e comporta la revoca dei consiglieri di gestione se approvata con la maggioranza dei due terzi;
 - il consiglio di sorveglianza può rinunciare all'azione e può transigerla purché la rinuncia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti e purché non si opponga il quinto del capitale sociale ed il ventesimo nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio

La rinuncia all'azione non impedisce l'azione sociale di responsabilità dei soci di minoranza né l'azione dei creditori sociali




Competenze del consiglio di sorveglianza
(artt. 2409-terdecies e 2409-quaterdecies)

- nomina e revoca i consiglieri di gestione;
- determina il compenso dei consiglieri di gestione salvo che tale competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
- approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo (art. 2403 1° c.);
- promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
- presenta la denuncia la tribunale di cui all'art. 2409;
- riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti

I componenti del consiglio di sorveglianza:

- devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico;
- sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica;
- possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione;
- devono partecipare alle assemblee.

(segue)



Sistema monistico (artt. 2409-sexiesdecies, 2409-septiesdecies, 2409-octiesdecies, 2409-noviesdecies)

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione dell'impresa

Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, 1° comma

Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società

Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni che regolano il Cda nel sistema tradizionale in materia di:


- di funzionamento del consiglio
- ineleggibilità e decadenza;
- nomina e revoca;
- rappresentanza;
- cessazione e sostituzione;
- requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- validità delle deliberazioni;
- compensi;
- divieto di concorrenza;
- interessi degli amministratori;
- responsabilità


Al comitato per il controllo sulla gestione spettano compiti di vigilanza

La determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti non può essere inferiore a tre

(segue)





SCHEMI

**Esercizio del diritto di recesso
e criteri di determinazione del valore delle azioni**
(*artt. 2437-bis e 2437-ter*)

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata da spedirsi:

- entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato;
- entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso se non v'è deliberazione

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia:


- se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima
- ovvero se è deliberato lo scioglimento della società

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso

- Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del revisore contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni;
- il valore delle azioni quotate è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso;
- lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore delle azioni

In caso di contestazione da parte del socio, da proporsi contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. Si applica in tal caso il 1° c. dell'art. 1349

I soci hanno diritto di conoscere il valore di liquidazione delle azioni nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea



Aumento di capitale a pagamento
(artt. 2438, 2439 e 2440, 2444)

L'aumento di capitale non può essere eseguito fino a quando le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate

In caso di violazione di tale disposizione:

- gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi;
- restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione

Come ogni altra modifica dell'atto costitutivo presuppone una delibera dell'assemblea straordinaria che stabilisca:

- l'importo dell'aumento;
- la categoria ed il prezzo delle azioni da emettersi

I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte

- Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 gg.
- Se è previsto un sovrapprezzo, deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione
- Se l'aumento del capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione lo abbia previsto.

(segue)

Diritto di opzione
(art. 2441)

- Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute.
- Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio

- L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese;
- coloro che esercitano il diritto di opzione, se ne fanno contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili inoplate

Quando le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura

Il diritto di opzione non spetta:


Quando l'interesse della società lo esige

La delibera di aumento è adottata da oltre la metà del capitale anche nelle convocazioni successive alla prima

Quando le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società controllante o controllate

La delibera di aumento è adottata da oltre la metà del capitale anche nelle convocazioni successive alla prima se il diritto di opzione è escluso per più di un quarto delle nuove azioni

Il diritto di opzione non è escluso o limitato qualora le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, enti o società finanziarie sottoposti al controllo Consob, o da altri soggetti autorizzati al collocamento di strumenti finanziari con l'obbligo di offrirle successivamente agli azionisti



Riduzione del capitale sociale
(art. 2445)

La riduzione del capitale sociale può aver luogo:
 – sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti;
 – sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2413

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione

La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano il 10% del capitale

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo 90 gg. dall'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione

Il tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la società presta idonea garanzia, autorizza la riduzione

Riduzione del capitale per perdite e riduzione al di sotto del limite legale (artt. 2446 1° e 2° c.; 2447)

Se il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo o, in caso di inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti

Se, per la perdita di oltre un terzo il capitale si riduce al di sotto del minimo legale l'organo amministrativo o, in caso di inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare:

- la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo,
- o la trasformazione della società in un tipo per il quale non sia previsto un capitale minimo superiore al patrimonio residuo

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita di oltre un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate

La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli 8 gg. che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione

In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale

Il tribunale provvede, sentito il PM, con decreto soggetto a reclamo, da iscriversi nel registro delle imprese a cura degli amministratori

Patrimoni destinati ad uno specifico affare
(artt. 2447-bis, 2447-ter, 2447-quater, 2447-quinquies, 2447-sexies, 2447-septies, 2447-novies)

Tali patrimoni non possono essere costituiti:

- per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società
- per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali

La S.p.a. può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare

La deliberazione, adottata, salvo diversa disposizione dello statuto, dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, deve essere verbalizzata da un notaio ed iscritta nel registro delle imprese. Essa deve indicare:

- l'affare al quale è destinato il patrimonio;
- i beni ed i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- il piano economico finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
- la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
- la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di in una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
- le regole di rendicontazione dello specifico affare

(segue)

I creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

- Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia;
- decorsi i sessanta giorni - o dopo l'autorizzazione del tribunale - i creditori sociali non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato, né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o i proventi da esso derivanti;
- il vincolo di destinazione relativo a beni immobili o mobili registrati deve essere trascritto nei rispettivi registri;
- salvo che la delibera di costituzione non stabilisca diversamente, delle obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio, salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni da fatto illecito;
- gli atti compiuti in relazione all'affare devono espressamente menzionare il vincolo di destinazione, altrimenti non risponde la società

La società deve tenere separatamente i libri e le scritture contabili per ciascun patrimonio e nel suo bilancio devono essere indicati distintamente i beni e i rapporti compresi in ciascun patrimonio, con un rendiconto separato allegato al bilancio

La società può emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare

Realizzato l'affare o divenuto impossibile, gli amministratori redigono un rendiconto finale e lo depositano nel registro delle imprese

Finanziamento destinato ad uno specifico affare
(art. 2447-decies)

La S.p.a. può convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi

Il contratto deve contenere:

- una descrizione dell'operazione che consenta di individuare lo specifico oggetto, le modalità ed i tempi di realizzazione, i costi previsti ed i ricavi attesi;
- il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
- i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
- le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
- i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
- la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
- le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
- il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore

